



PROVINCIA DI BRINDISI
DIREZIONE AREA 4
Ambiente e Mobilità
Ufficio Approvvigionamento idrico

OGGETTO: Atto di indirizzo operativo per l'istruttoria e la definizione delle istanze di variazioni non sostanziali dei volumi prelevati nell'ambito dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di derivazione di acque sotterranee e criteri per l'istruttoria delle istanze di emersione ex art. 24 della Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 7 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 7 e s.m.i. recante "Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse", con la quale è stato definito il riordino complessivo dei procedimenti amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi relativi alle derivazioni idriche;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli:

- Art. 15, comma 3, "Valutazione ambientale delle derivazioni idriche";
- Art. 16, comma 2, "Varianti della concessione";
- Art. 22, comma 7, "Rinnovo della concessione" ed in particolare nella parte in cui si dispone: (...) *L'acquisizione del parere previsto nell'articolo 7, comma 6, per le acque sotterranee, e previsto nell'articolo 11, comma 10, per le acque superficiali, è prevista esclusivamente in caso di variazioni sostanziali della portata e dei volumi prelevati rispetto alla concessione originaria, correlate o meno a variazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, della loro ubicazione e dell'uso dell'acqua, ovvero laddove siano intervenute significative mutazioni dello stato ambientale dei corpi idrici oggetto di derivazione, dei relativi obiettivi ambientali e misure specifiche di tutela, come definiti dai vigenti Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e Piano di gestione delle acque dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. (...)*
- Art. 23, comma 2 e 4, "Autorizzazione temporanea all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per le utenze esistenti in attesa di autorizzazione, concessione o presa d'atto e....fino ad un massimo di 2.000 mc/Ha/anno";
- Art. 24, "Utenze non riconosciute di acque sotterranee", il quale disciplina l'istanza di concessione in sanatoria per la regolarizzazione delle posizioni di prelievo preesistenti e prive di un valido titolo abilitativo formale;

VISTO il testo coordinato della medesima L.R. n. 7/2025 comprensivo delle successive modifiche e integrazioni di cui alla LR n. 15/2025 e n. 8/2026, volte ad ottimizzare l'efficacia applicativa della norma anche al fine di garantire la tutela e l'equilibrio della risorsa idrica sotterranea e superficiale;

PRESO ATTO in particolare delle disposizioni relative alle istanze di rinnovo delle concessioni di derivazione idrica, che impongono un rigoroso riallineamento dei titoli abilitativi con i reali fabbisogni e con lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE e al d.lgs. 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 di Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo che, allo stato non risulta sia stato recepito formalmente dalla Regione Puglia;

CONSIDERATO che, nell'istruttoria delle istanze di rinnovo, si riscontrano frequenti disallineamenti tra i volumi massimi di prelievo originariamente concessi ed i nuovi volumi richiesti e/o misurati a cura del gestore della derivazione idrica;

RILEVATA la stringente necessità di tipizzare la linea di demarcazione tra "variazione sostanziale" (soggetta al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale) e "variazione non sostanziale" (valutabile direttamente in sede di rinnovo ordinario) al fine di:

- Garantire l'uniformità dell'azione amministrativa dell'Ente;
- Scongiorare disparità di trattamento tra i richiedenti;
- Rispettare i termini di conclusione dei procedimenti dettati dalla legge;
- Adottare provvedimenti con valutazioni anche di natura discrezionale ancorati ad elementi oggettivi idonei ad evitare/ridurre il contenzioso amministrativo.

CONSIDERATO altresì che, per le istanze di emersione e regolarizzazione avanzate ai sensi del richiamato art. 24 della L.R. n. 7/2025, il quadro normativo vigente non prevede la richiesta e l'acquisizione del preventivo parere espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, diversamente da quanto prescritto per le altre procedure di concessione o variazioni in aumento dei prelievi in cui tale parere si configura normativamente come obbligatorio e vincolante;

PRESO ATTO che la medesima Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha recentemente rilasciato, per fattispecie istruttorie analoghe, pareri non omogenei, disallineati e non commensurabili tra loro;

RITENUTO pertanto urgente, l'adozione sotto forma di disposizione interna di servizio e nelle more che la Regione Puglia definisca specifiche linee guida applicative per i casi previsti dall'art. 24 della L.R. n. 7/2025, l'individuazione ed applicazione di parametri tecnici d'ufficio chiari e omogenei, atti a garantire la parità di trattamento delle istanze presentate ai fini anche della sostenibilità e tutela della risorsa idrica;

VISTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in materia di competenze dirigenziali;

RITENUTO di dover adottare provvisoriamente il presente atto di indirizzo,

DISPONE

1. Per le istanze di Rinnovo concessione:

- che la seguente direttiva venga applicata esclusivamente alle istanze di rinnovo delle concessioni di derivazione di acque sotterranee ricadenti nel territorio di competenza, aggiornate ai sensi della L.R. n. 7/2025 e s.m.i., e con volumi già autorizzati non superiori a 20.000 mc/anno;
- fatto salvo il rispetto dei parametri qualitativi del corpo idrico, che la definizione di variazione non sostanziale del volume prelevato rispetto alla concessione originaria possa prevedere una modifica

con un aumento del volume fino al valore massimo nelle percentuali riportate nella seguente tabella:

VOLUMI AUTORIZZATI (mc/anno)	% AUMENTO DEL VOLUME CONCESSO
fino a 10.000	20%
Da 10.001 fino a 15.000	15%
Da 15.001 fino a 20.000	10%

Le percentuali massime potranno essere applicate in base alla corrispondente fascia di appartenenza e sull'intero volume già autorizzato.

Pertanto, le istanze di rinnovo che presentino variazioni in aumento superiori alla soglia percentuale sopra riportata o per variazioni in aumento di volumi già autorizzati superiori a 20.000 mc/anno, si configurano come varianti sostanziali e verranno trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per il rilascio del rispettivo parere di competenza, come previsto nell'art. 22 comma 7 della L.R. 7/2025 e s.m.i..

Le eventuali richieste di variazione delle portate di esercizio potranno essere valutate entro un limite massimo di 1,5 l/s in aumento rispetto a quanto già autorizzato.

2. Per i procedimenti di Emersione ex Art. 24 L.R. n. 7/2025 e s.m.i.

Che le istanze di emersione delle utenze non riconosciute avanzate ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 7/2025 e s.m.i., attesa l'assenza del parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale e nelle more dell'emanazione delle linee guida regionali, l'Ufficio applicherà in via provvisoria e transitoria i seguenti parametri tecnici di commisurazione delle portate massime in base alle superfici agricole aziendali interessate secondo i seguenti valori:

Per superfici fino a 10 ettari: portate massime ammissibili pari a **(3 l/s)**;

Per superfici fino a 20 ettari: portate massime ammissibili pari a **(3.5 l/s)**;

Per superfici maggiori di 20 ettari: portate massime ammissibili pari a **(4 l/s)**.

I prelievi massimi annui da concedere non dovranno essere superiori a **1.000 mc/ha** per le colture orticole estive e a **600 mc/ha** per le colture arboree, fatte salve le condizioni di cui all'art. 24, comma 6, sulla base della relazione tecnico – agronomica e relazione geologica- idrogeologica contenente tutti gli elementi, nessuno escluso di cui all'allegato 1, paragrafo 1 della LR n. 7/2025 e s.m.i.. In sede di prima applicazione, tali concessioni non potranno essere rilasciate per durata superiore a 5 anni.

L'applicazione di tali parametri è finalizzata a garantire l'omogeneità dei flussi istruttori e l'equilibrio della risorsa idrica sotterranea in tutto il territorio provinciale nelle more della definizione di criteri oggettivi da parte della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE

Dott. Pasquale Epifani

Firma digitale

